SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 127**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 giugno 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1985

1986

DECRETI MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGE 15 maggio 1986, n. **231.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo alla manutenzione dei termini e della linea di confine, firmato a Parigi il 26 maggio 1983, e dello scambio di lettere effettuato a Parigi il 29 novembre 1983.

86G0522

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **1099.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 8, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e aggiunto l'insegnamento di «diritto penitenziario».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1986
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 161

86G0531

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **1100.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Verona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 34, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto l'insegnamento di «dermatologia pediatrica».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1986
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 163

86G0532

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1101.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 54, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali è aggiunto l'insegnamento di «matematica delle assicurazioni sociali».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1986
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 149

86G0537

LEGGE 22 maggio 1986, n. **227.**

Integrazioni alla legge 10 novembre 1957, n. 1135, recante formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 2 della legge 10 novembre 1957, n. 1135, è aggiunto il seguente comma:

«Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il tipo, la qualità e la quantità degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi e uffici, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli oggetti è fissata con lo stesso decreto».

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 312 milioni per l'anno 1986 e in lire 104 milioni per gli anni successivi, si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo 3097 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1.

Il testo dell'art. 2 della legge n. 1135/1957 (Formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2. — Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni.

All'acquisto del vestiario, dei mobili e dei materiali di casermaggio si provvede in base a capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi dalla Corte dei conti.

Per i contratti stipulati in conformità di tali capitolati non è necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il tipo, la qualità e la quantità degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi e uffici, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli oggetti è fissata con lo stesso decreto».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3165):

Presentato dal Ministro delle finanze (VISENTINI) il 27 settembre 1985.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, il 16 ottobre 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VI commissione e approvato il 26 febbraio 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1700):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 13 marzo 1986, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 15 aprile 1986.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 28 aprile 1986.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 30 aprile 1986.

86G0556

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1986, n. 228.

Modificazione allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, all'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto l'insegnamento complementare di «embriologia».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1986
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 157

86G0558

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1986, n. 229.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 46, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto l'insegnamento di «letterature comparate».

Art. 2.

Nell'art. 70, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

fisiopatologia dell'emostasi;
diabetologia;
radiologia sperimentale;
ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1986
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 153

86G0539

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1986, n. **230.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n..2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 55, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

reumatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1986
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 147

86G0540

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 1986.

Integrazione al decreto 8 gennaio 1982 concernente la costituzione della commissione tecnico-scientifica a base interdisciplinare per lo studio dei problemi relativi alla individuazione dei rischi che comportano misure di protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1982, n. 1283, con il quale è stata istituita, presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, la commissione tecnico-scientifica a base interdisciplinare per lo studio dei problemi relativi alla individuazione dei rischi che comportano misure di protezione civile e per l'espletamento di compiti di consulenza nel medesimo ambito;

Considerato che occorre acquisire ulteriori elementi di conoscenza nei vari campi dei rischi territoriali con particolare riferimento al settore geotecnico, meccanica dei suoli e meccanica delle rocce;

Su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

La commissione tecnico-scientifica di cui in premessa è integrata con la partecipazione del prof. ing. Pietro Lunardi, docente di consolidamento del suolo e delle rocce presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica
GRANELLI

86A4119

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 21 maggio 1986.

Autorizzazione al Servizio sociale internazionale - Sezione italiana, a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;

Visto l'art. 38 della citata legge n. 184 del 1983, secondo il quale enti pubblici ed altre organizzazioni idonee possono essere autorizzate allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione dei minori stranieri;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, che stabilisce principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione;

Vista la richiesta dell'associazione «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana» (S.S.I.), con sede in Roma, via Vittorio Veneto n. 96 - cap. 00187, volta ad ottenere l'autorizzazione a svolgere pratiche di adozione di minori stranieri;

Ritenuto positivo l'esito della compiuta istruttoria;

Decreta:

L'Associazione «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana» (S.S.I.) è autorizzata a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985 citato in premessa, su tutto il territorio nazionale e limitatamente ai Paesi stranieri ed ai relativi corrispondenti di seguito elencati:

Paese	Corrispondente straniero
Venezuela	Ufficio regionale per l'America Latina presso Servicio Sociale International - Venezuela Apartado 51211 - Caracas 1050 - A
Argentina	Service Social International - Delegaciòn en la Argentina - Casilla de Correo 65 succ. 53 B - Buenos Aires
Hong Kong.	International Social Service - Lai Yan Lau 42 - 56 Queen's Road, West
Giappone	International Social Service of Japan, Inc. - Suzufusa Building 4 F - C 16 - 12 Maki Meguro, 1 - Chome Meguro - Ku Tokyo 153
India.	Indian Council of Social Welfare - 175 Dadabhai Naoroji Road - Bombay 400 001
Korea	Social Welfare Society - Central P.O. Box 24 - Seoul
Cile	Mrs. Amanda Bermudez Jemenez - Casa Nacional del Nino - Calle Antonio Varas - 360 Providencia - Santiago de Chile
Colombia	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Ministerio de Salud - Apartado Aèreo 18166 - Bogotà
Costarica	Patronato Nacional de la Infancia - Apartado 5000 - San Josè
Ecuador.	Jefe Nacional de Servicio Social de Proteccion de Menores - Robles 634 y Amazonas - Quito

Paese	Corrispondente straniero
Guatemala	Consejo de Bienestar Social - Ave. B 27 - 36 - Zona 5 Guatemala
Jamaica	The Adoption Board - P.O. Box 130 - 26 Beechwood Avenue - Kingston 5
Stati Uniti d'America	International Social Service - 291 Broadway - New York 10007 N.Y.
Canada	International Social Service - 55, Parkdale Avenue - Ottawa (Ontario) - KIY 1E5
Australia	International Social Service - 280 Church Street Richmond - Victoria, 3121 (Melbourne)

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1986

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

86A4017

DECRETO 21 maggio 1986.

Autorizzazione al Centro italiano per l'adozione internazionale a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;

Visto l'art. 38 della citata legge n. 184 del 1983, secondo il quale enti pubblici ed altre organizzazioni idonee possono essere autorizzate allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione dei minori stranieri;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, che stabilisce principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione;

Vista la richiesta dell'associazione «Centro italiano per l'adozione internazionale - Studi - Documentazione - Promozione» (C.I.A.I.), con sede in Milano, via Enrico Besana n. 1 - cap. 20122, volta ad ottenere l'autorizzazione a svolgere pratiche di adozione di minori stranieri;

Ritenuto positivo l'esito della compiuta istruttoria;

Decreta:

L'associazione «Centro italiano per l'adozione internazionale - Studi - Documentazione - Promozione» (C.I.A.I.) è autorizzata a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985 citato in premessa, su tutto il territorio nazionale e limitatamente ai Paesi stranieri ed ai relativi corrispondenti di seguito elencati:

Paese	Corrispondente straniero
Thailandia	Department of Public Welfare, Bangkok
India.	Stato di New Delhi: Delhi Council for Child Welfare, New Delhi St. Antony's Convent, New Delhi Stato di Maharasthra: Shraddhanand Mahilashram, Bombay St. Joseph's Nursering Home, Bombay Additional Observation Home, Bombay Remand Home, Bombay K.M. Mahaila Seva Gram, Poona Ishaprema Niketan, Poona Fatima Matha Convent, Chulna Nirmala Shisu Bahavan, Vile Parle Stato di Karnataka: Nirmala Social Welfare Centre, Ullal Ursuline of Somascas, Mysore Stato di Tamil Nadu: Immaculate Conception Convent, Coimbatore Daya Sadan, Madras Children's Faith Home, Madras Stato di Kerala: Providence Home, Palgath Betel Mount Carmel Convent, Ernakulam St. Mary's Orphanage, Olakettiampalam St. Joseph Children's Home, Kummannoor Stato di Gujaret: St. Francis Xavier Home, Gamdi Anand
Colombia	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Bogotà

Paese	Corrispondente straniero
Guatemala	Mater Orphanorum, Guatemala City
Cile	Instituto Chileno de Colonias y Campamiento, Santiago

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1986

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

86A4018

DECRETO 21 maggio 1986.

Autorizzazione alla congregazione delle «Missionarie della carità» a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;

Visto l'art. 38 della citata legge n. 184 del 1983, secondo il quale enti pubblici ed altre organizzazioni idonee possono essere autorizzate allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione dei minori stranieri;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, che stabilisce principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione;

Vista la richiesta della congregazione delle «Missionarie della carita», con sede in Roma, Salita S. Gregorio al Celio n. 1 - c.a.p. 00184, volta ad ottenere l'autorizzazione a svolgere pratiche di adozione di minori stranieri;

Ritenuto positivo l'esito della compiuta istruttoria;

Decreta:

La congregazione delle «Missionarie della carità», è autorizzata a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985 citato in premessa, su tutto il territorio nazionale e limitatamente al Paese straniero ed ai relativi corrispondenti di seguito elencati:

Paese	Corrispondente straniero
India.	Stato del West Bengala: Mother House - Casa Madre delle «Missionarie della Carità 54/A Lower Circular Road - Calcutta Nirmala Sishu Bhavan, 78 Lower Circular Road - Calcutta

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1986

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

86A4019

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 aprile 1986.

Finanziamento per il secondo trimestre 1986 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il Piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente: «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88»

Visto che il CIPE con delibera del 19 dicembre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1986, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, nell'attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale 1986-88, ha determinato provvisoriamente in L. 38.751.259.000.000 la quota annua 1986 da assegnare a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di L. 9.687.814.750.000;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Visti i propri decreti n. 103105 del 10 febbraio 1986 e n. 106264 del 4 marzo 1986, entrambi registrati alla Corte dei conti e pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1986 e n. 86 del 14 aprile 1986, con cui è stato assegnato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'importo complessivo di L. 9.687.814.750.000, ed erogato, ai sensi del citato quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/78, il ridotto importo complessivo di L. 9.617.402.250.000, subordinando l'erogazione del residuo importo complessivo di L. 70.412.500.000 alla presentazione della rendicontazione della spesa sanitaria del terzo trimestre 1985 da parte delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Puglia, nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano, interessate a riscuotere le quote parti di detto importo, evidenziate nelle colonne 6 dei prospetti allegati ai decreti medesimi;

Visti i propri decreti autorizzativi n. 122651 del 1° aprile 1986, n. 122693 del 1° aprile 1986 e n. 121953 del 9 aprile 1986 con cui sono stati erogati, a saldo della quota del primo trimestre 1986, a favore delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Puglia gli importi complessivi di L. 6.250.000, di L. 21.714.000.000 e di L. 6.382.000.000;

Visto il proprio decreto n. 129771 del 22 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno 1985, con cui è stato assegnato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per le necessità finanziarie del secondo trimestre 1985 l'importo complessivo di L. 9.515.125.000.000;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del quarto trimestre 1985 dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna, nonchè dalla provincia autonoma di Trento, rispettivamente con nota n. 3364 del 13 marzo 1986, n. 2670 del 13 marzo 1986, n. 7279 del 6 marzo 1986, n. 3953 del 28 febbraio 1986, n. 18578 del 26 febbraio 1986, n. 4369 del 3 aprile 1986, n. 8382 del 28 marzo 1986, n. 1608 del 5 marzo 1986, n. 14456 del 9 aprile 1986, n. 6208 del 3 aprile 1986, n. 2306 del 14 marzo 1986, n. 5413 del 2 aprile 1986, n. 9242 del 19 marzo 1986, n. 827 del 24 marzo 1986, n. 6405 del 16 aprile 1986, n. 4422 dell'11 marzo 1986 e n. 1771 del 3 marzo 1986;

Preso atto che la regione Lombardia con nota n. 383 del 28 febbraio 1986 ha prodotto un rendiconto parziale del quarto trimestre 1985;

Preso atto che non risultano pervenuti i rendiconti del quarto trimestre 1985 delle regioni Umbria, Sicilia, nonchè della provincia autonoma di Bolzano;

Ravvisata la necessità di riportare nell'allegato prospetto — facente parte integrante del presente decreto — gli importi sia del secondo trimestre 1985 che del corrente secondo trimestre 1986 al fine di rendere omogenei e comparabili le quote trimestrali assegnate nel 1985 e nel 1986;

Ritenuto necessario provvedere per il secondo trimestre 1986 all'assegnazione della somma complessiva di L. 9.687.814.750.000, evidenziato nella colonna 2 dell'allegato prospetto, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ravvisata, altresì, la necessità di erogare la somma complessiva di L. 9.647.150.500.000, come risulta determinata nella colonna 3 dell'allegato prospetto, sulla base delle assegnazioni trimestrali del secondo trimestre 1986, per le regioni e la provincia autonoma di Trento che hanno prodotto i rendiconti del quarto trimestre 1985 e per le restanti regioni e provincia autonoma di Bolzano sulla base delle corrispondenti assegnazioni del secondo trimestre 1985, semprechè dette assegnazioni non siano superiori a quelle dell'esercizio corrente, come meglio appaiono riportati nelle colonne 1 e 2 del citato prospetto;

Subordinata l'erogazione della quota a saldo del secondo trimestre 1986, a favore delle regioni Lombardia e Umbria, nonchè della provincia autonoma di Bolzano, evidenziata nella colonna 4 del citato prospetto, ammontanti complessivamente a L. 40.664.250.000, alla presentazione dei rispettivi rendiconti del quarto trimestre 1985;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 42, concernente: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-88»;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, viene assegnato, a titolo d'acconto, per il secondo trimestre 1986, l'importo complessivo di L. 9.687.814.750.000, nella misura indicata accanto a ciascuna regione, nonchè provincia autonoma di Trento e di Bolzano nella colonna 2 dell'allegato prospetto di cui all'art. 1.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1986, per l'importo complessivamente di L. 9.687.814.750.000, ai sensi del precedente comma.

Art. 3.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, è autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 9.647.150.500.000 nella misura complessiva riportata accanto a ciascuna regione, nonchè provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nella colonna 3 dell'allegato prospetto, che graverà sul cap. n. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1986
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 72.

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 1986

Determinazione della quota del 2° trimestre 1986

(in migliaia di lire)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	(D.M. 23-4-85, n. 129771 *G.U.* n. 146 del 22-6-85) Assegnazione 2° trimestre 1985	(CIPE 19 dicembre 1985) Assegnazione 2° Trimestre 1986	Totale erogazione	Somme rimaste da erogare
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
Piemonte	726.864.000	748.578.000	748.578.000	—
Valle d'Aosta	18.007.000	18.013.250	18.013.250	—
Lombardia	1.423.983.000	1.461.489.250	1.423.983.000	37.506.250
Provincia autonoma di Bolzano	68.416.750	69.249.500	68.416.750	832.750
Provincia autonoma di Trento	77.370.750	81.342.000	81.342.000	—
Veneto	749.683.000	767.367.000	767.367.000	—
Friuli-Venezia Giulia	233.388.000	240.878.000	240.878.000	—
Liguria	331.680.000	343.530.000	343.530.000	—
Emilia-Romagna	719.423.500	750.690.750	750.690.750	—
Toscana	624.957.750	651.813.500	651.813.500	—
Umbria	138.698.750	141.024.000	138.698.750	2.325.250
Marche	245.033.250	252.267.250	252.267.250	—
Lazio	935.987.750	965.648.750	965.648.750	—
Abruzzo	202.990.750	209.193.500	209.193.500	—
Molise	54.405.500	52.207.750	52.207.750	—
Campania	894.411.500	880.663.250	880.663.250	—
Puglia	620.398.000	626.780.000	626.780.000	—
Basilicata	91.316.750	90.098.500	90.098.500	—
Calabria	317.402.750	313.881.000	313.881.000	—
Sicilia	785.052.750	769.761.750	769.761.750	—
Sardegna	255.653.500	253.337.750	253.337.750	—
Totale . . .	9.515.125.000	9.687.814.750	9.647.150.500	40.664.250

86A4015

DECRETO 26 maggio 1986.

Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° giugno 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 42, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di dieci anni, con godimento 1° giugno 1986, al prezzo di emissione di L. 99,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° giugno 1987, è pari all'11,50 per cento.

Il tasso di interesse annuale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 75 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di marzo e aprile precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondata ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio di lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;
b) dall'imposta sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*; si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° giugno di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° giugno 1987 e l'ultima il 1° giugno 1996.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° giugno 1996.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 3 giugno 1986 e termineranno il giorno 6 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sara riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipultata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il giorno 6 giugno 1986, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 1.500 miliardi dei certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di un giorno di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1996» «EMISSIONE 1° GIUGNO 1986».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1996» «EMISSIONE 1° GIUGNO 1986».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1996» «EMISSIONE 1° GIUGNO 1986».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5.000.000: in mattone;

taglio da lire 10.000.000: in azzurro;

taglio da lire 50.000.000: in celeste;

taglio da lire 100.000.000: in verde;

taglio da lire 500.000.000: in rosa;

taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;

taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1987 al 1996, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1986
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 232

86A4188

DECRETO 30 maggio 1986.

Determinazione del tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, che all'art. 1 prevede che con decreto del Ministro del tesoro viene fissato il tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;

Visto il decreto ministeriale n. 133890 del 22 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, che, fra l'altro, all'art. 2 ha fissato nella misura dell'11% il tasso di interesse da corrispondere sulle predette contabilità speciali fruttifere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tesoreria unica;

Visto il decreto ministeriale n. 445477 del 19 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1986, con il quale la data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica è fissata al 1° giugno 1986;

Ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento del tasso di interesse sulle contabilità speciali di cui sopra, in relazione alla discesa del valore dell'interesse sui buoni ordinari del Tesoro trimestrali;

Decreta:

Articolo unico

Il tasso di interesse annuo posticipato, di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 novembre 1985, da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 720/84, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere relative alle entrate proprie degli enti ed organismi pubblici, è stabilito nella misura dell'8,50 lordo, con decorrenza 1° giugno 1986, data di entrata in vigore della tesoreria unica.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1986
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 32

86A4271

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 15 aprile 1986 sono state iscritte nel registro nazionale le varietà di specie agricole ed orticole sotto elencate:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Barbabietola da zucchero:	
Aida	Gebruder Dippe Saatzucht GmBH, Postfach 3264, 4902 Bad Salzuflen (Germania Federale).
Alfa	Semenitala S.p.a. - Via del Borgo di S. Pietro, 132 - 40126 Bologna.
Arco	Istituto sperimentale per le colture industriali - Via Corticella, 133 - Bologna.
Armada	De Danske Sukkerfabrikker - Langebrogade, 5 - Copenhagen (Danimarca).
Duro	Istituto sperimentale per le colture industriali - Via Corticella, 133 - Bologna.
Performa	De Danske Sukkerfabrikker - Langebrogade, 5 - Copenhagen (Danimarca).
Prisma	De Danske Sukkerfabrikker - Langebrogade, 5 - Copenhagen (Danimarca).
Scudo	Istituto sperimentale per le colture industriali - Via Corticella, 133 - Bologna.

Specie e varietà	Classe e tipo		Responsabile della conservazione in purezza
Mais:			
Lico	400	S	A.M.I. - Agricola ibridi Mais S.r.l. - Via Grazie n. 6 - 25122 Brescia
Morfeo Wx (Waxy)	600	S	
Frida Wx (Waxy)	400	S	
Egeo Wx (Waxy)	500	S	
Ettore	600	S	
Tirso	400	T	Asgrow Italia - Divisione della Upjon S.p.a. - Via S. Colombano, 81/A - 20075 Lodi (Milano), e Asgrow Seeds Co. Kalamazoo - Michigan - 49001 (U.S.A.)
Neva	400	S	
Noce	400	S	
Aniene	300	S	
Lambro	600	S	
Velox G-4579	400	S	Ciba Geigy S.p.a. - Funk's Seeds - 21040 Origgio (Varese)
Airone G-4581	500	S	
Fucedro G-4630	600	S	
Explorer G-4621	600	S	
Rocker G-4686	600	S	
Prisma G-4730	600	S	
Ribes	500	S	Northrup King sementi S.p.a. - Via Comparina n. 2 - 26020 Madignano (Cremona)
Tartaro	600	S	Società polesana produttori sementi S.p.a. - Viale Stazione n. 187 - 45021 Badia Polesine (Rovigo)

Specie e varietà	Classe e tipo		Responsabile della conservazione in purezza
Cresmiero	600	S	Azienda agricola «Ombrianello S.p.a.» - Via Ombrianello n. 1 - 26013 Crema (Cremona)
Nisida	600	S	Groagri Seeds - P.O. Box 1656 - Lubbok-Texas 79408 (U.S.A.)
Kathy	400	S	O's Gold Company-Parkersburg - Iowa 50665 (U.S.A.)
Dorothy	600	S	
Tebe	400	S	Ag-1 Seeds - P.O. Box 569/1221 - E. Phoenix St. Delavan-Wisconsin 53115 (U.S.A.)
Sparta	400	S	
Menfi	600	S	
Columbus	200	S	Holden's Foundation Seeds, Inc. - P.O. Box 839 - Williamsburg - Iowa 52361 (U.S.A.), e Helizea International S.p.a. - Via Borgoleoni n. 70/C - 44100 Ferrara
Chicago	400	S	
Indianapolis	500	S	
New Orleans	600	S	
Las Vegas	600	S	
Ronolac	400	S	Rhone Poulenc Inc. Blak Horse Lane - Montmont-Junction - Nj (U.S.A.)
Ronodur	600	S	
Dayton	400	S	Farmcraft Seeds Co. - Routel Box 204 Oxford-Indiana 47971 (U.S.A.)
Attila	700	S	Coker Italia S.r.l. - Via S. Stefano n. 11 - 40125 Bologna, e Cocker's Pedigreed Seeds Co. - P.O. Box 340-29550 Hartsville (U.S.A.)
Alba	700	S	
Arriva	200	D	Semenitala S.p.a. - Centro selezione vegetale KWS - Via Grimaldi n. 8 - 40122 Bologna, e KWS Seeds - 900 Darlington Highway - 29950 Hartsville (U.S.A.)
Ambo	400	S	
Ascot	600	S	
Ambra	700	S	
Ninfea	200	S	Northrup King Semences - Saint Sauver - 31150 Fenouillet (Francia), e Northrup King Sementi S.p.a. - Via Comparina n. 2 - 26020 Madignano (Cremona)
Steve	600	S	Renk Int. Ltd - 6880 Wilburn RD Route 2 - Sun Praire-Wisconsin - 5359 (U.S.A.), e Venturoli sementi - 40060 Pianoro (Bologna)
Tony	700	S	
Tulip	300	S	Paymaster Seeds - P.O. Box 9493 - Minneapolis-Minnesota 55440 (U.S.A.)
Tender	400	S	
Model	500	S	
Help	700	S	
Capital	700	S	
Cora	300	S	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. - Via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma), e Pioneer Hi-Bred Int., Inc. - Des Moines - Iowa (U.S.A.)
Valeria	400	S	
Furia	600	S	
Diana	700	S	
Genziana	200	S	Northrup King Co. - P.O. Box 959 - Minneapolis-Minnesota 55440 (U.S.A.), e Northrup King Sementi S.p.a. - Via Comparina n. 2 - 26020 Madignano (Cremona)
Narciso	300	S	
Artist	200	S	Semenitala S.p.a. - Centro selezione vegetale KWS - Via Grimaldi n. 8 - 40122 Bologna
Serse	200	S	Dekalb Ag Research Inc. - 3100 Sycamore Road-Dekalb-Illinois (U.S.A.), e Dekalb italiana S.p.a. - Corso del Popolo n. 58 - 30172 Venezia-Mestre
Derek	400	S	
Ennio	400	S	
Manlio	500	S	
Remo	600	S	
Mauro	600	S	
Lucio	600	S	
Logos	600	S	
Claudio	600	S	
Appio	700	S	
Alceo	700	S	
Primo	700	S	
Bionica	600	S	Sementi Miatello S.n.c. - Via Castellana n. 58-60 - 35018 S. Martino di Lupari (Padova)
Spazio	600	S	
Country	600	S	
LG 2301	300	S	Limagrain Italia S.r.l. - Cascina Graffignana - S. Vito - 26011 Casalbuttano (Cremona)
LG 2350	300	S	
Azed	600	S	
Agus	600	S	
Alispot	700	S	
Sagittario	400	S	Corn States Int. Ltd-Des Moines - Iowa (U.S.A.), e Enichem agricoltura S.p.a. - Via Medici del Vascello, 26 - 20138 Milano
Liberty	500	S	Cooperativa agricola 2000 S.r.l. - Via Pordenone, 30 - 20132 Milano
Freedom	600	S	
Tehalco	500	S	Maisadour, Route de Saint Haut Mauco - 40001 Mont de Marsan Cedex (F)
Quetzal	700	S	
Tiziano	200	S	Texas Triumph Seeds Co., Inc. - Ralls, Texas 79357 (U.S.A.)
Giotto	300	S	
Michelangelo	400	S	
Angelico	600	S	

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
	ORTIVE
Anguria:	
Condor	Asgrow Seeds Co. - Kalamazoo, Michigan - 49001 (U.S.A.), e Asgrow Italia - Divisione della Upjohn S.p.a. - Via S. Colombano, 81/A - 20075 Lodi (Milano)
Tammy	Agrigenetics Corporation Vegetable Products Group - Hollister, California 95023 (U.S.A.)
Fagiolo nano:	
Barone rosso	Olter Sementi S.n.c. - Corso Venezia, 15 - 14100 Asti
Fresh	Co.Va.L.P.A. - Mon Jardin Soc. coop. a r.l. - Viale Gramsci, 39 - 41037 Mirandola (Modena)
Gipsy	Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigan - 49001 (U.S.A.), e
Sparkle	Asgrow Italia Div. della Upjohn S.p.a. - Via S. Colombano, 81/A - 20075 Lodi (Milano)
Melanzana:	
Kariba	Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigan - 49001 (U.S.A.), e Asgrow Italia Div. della Upjohn S.p.a. - Via S. Colombano, 81/A - 20075 Lodi (Milano)
Salangana	Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee, Università degli studi di Bologna - Via Filippo Re, 6-8 - 40126 Bologna
Melone:	
Olimpo	Olter Sementi S.n.c. - Corso Venezia, 15 - 14100 Asti
Sapporo	Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigan - 49001, (U.S.A.), e
Symphony	Asgrow Italia Div. della Upjohn S.p.a. - Via S. Colombano, 81/A - 20075 Lodi (Milano)
Pomodoro:	
Anceo	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Via Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)
Beldor	Petoseed Co. Inc. - Po. Box 4206, Saticoy, California 93003 (U.S.A.)
Camporosso	Campbell's Soups S.p.a. - 43034 Felegara (Parma)
Cima	Campbell's Soups S.p.a. - 43034 Felegara (Parma)
Dural	Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigan - 49001 (U.S.A.), e Asgrow Italia Div. della Upjohn S.p.a. - Via S. Colombano, 81/A - 20075 Lodi (Milano)
Durpeel	Tanzi Armando S.r.l. Via Traversetolo, 11 - 43100 Parma
Giasone	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Via Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)
Interpeel	Tanzi Armando S.r.l. - Via Traversetolo, 11 - 43100 Parma
Linceo	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Via Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)
Long red	Sementi Samoggia S.r.l. - Via della Zecca, 1 - 40121 Bologna
Makingpeel	Mozzoni Manlio - Via dell'Isolotto 27 - 50142 Firenze
Maneto	Raci Sementi S.p.a. - Viale Martiri della Libertà, 8 - 40036 Fidenza (Parma)
Melos	Raci Sementi S.p.a. - Viale Martiri della Libertà, 8 - 40036 Fidenza (Parma)
Mikado	Tanzi Armando S.r.l. - Via Traversetolo, 11 - 43100 Parma
Mistic	Agrigenetics Corporation Vegetable Products Group - Hollister, California 95023 (U.S.A.)
Nema peel	Petoseed Co. Inc. - Po. Box 4206, Saticoy California 93003 (U.S.A.)
Ovo rosso	Sementi Samoggia S.r.l. - Via della Zecca, 1 - 40121 Bologna
Pablito	Consorzio agrario provinciale di Parma - Piazzale Barezzi, 3 - 43100 Parma
Pampas	Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigan - 49001 (U.S.A.), e Asgrow Italia Div. della Upjohn S.p.a. - Via S. Colombano, 81/A - 20075 Lodi (Milano)
Red Drake	Raci Sementi S.p.a. - Viale Martiri della Libertà, 8 - 40036 Fidenza (Parma)
Red Wing	Raci Sementi S.p.a. - Viale Martiri della Libertà, 8 - 43036 Fidenza (Parma)
Rialto	Raci Sementi S.p.a. - Viale Martiri della Libertà, 8 - 43036 Fidenza (Parma)
Royal ball	Tanzi Armando S.r.l. - Via Traversetolo, 11 - 43100 Parma
Rubens	Agro Service S.r.l. - Via Alberazzo, 184 - 48014 Castel Bolognese (Ravenna)
Rubino	Tanzi Armando S.r.l. - Via Traversetolo, 11 - 43100 Parma
Starventure	Raci Sementi S.p.a. - Viale Martiri della Libertà, 8 - 43036 Fidenza (Parma)
Tamech	Tanzi Armando S.r.l. - Via Traversetolo, 11 - 43100 Parma
Tepo	E.N.E.A. - Comitato nazionale per lo sviluppo dell'energia nucleare e dell'energia alternativa - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma
Tivoli	Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigan - 49001 (U.S.A.), e Asgrow Italia Div. della Upjohn S.p.a. - Via S. Colombano, 81/A - 20075 Lodi (Milano)
Topazio	Tanzi · Armando S.r.l. - Via Traversetolo, 11 - 43100 Parma
Zenith	Petoseed Co. Inc. - Po. Box 4206 - Saticoy, California - 93003 (U.S.A.)

86A3718

Con decreti ministeriali del 9 maggio 1986 la classe di maturazione (indice FAO) per taluni ibridi di mais è stata variata come segue:

Nitor: da classe 700 a classe 600.
Plenus: da classe 700 a classe 600.
Super: da classe 700 a classe 600.

86A3920

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:

diritto del lavoro.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di agraria:

anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici;
apicoltura (semestrale);
botanica generale;
botanica sistematica (semestrale);
chimica del suolo;
fisiologia della nutrizione e razionamento;
istituzioni di microbiologia agraria (semestrale);
legislazione agraria;
patologia ed igiene degli allevamenti ittici.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

igiene.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A4088

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di economia e commercio:

lingua francese.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di magistero:

estetica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A4089

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 11 aprile 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata dal 21 dicembre 1985 al 20 marzo 1986.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 febbraio 1976, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata dal 31 gennaio 1985 al 27 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 febbraio 1976, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata dal 28 luglio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 febbraio 1983, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Isernia, è prolungata fino al 16 maggio 1984.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nei comuni di Assemini (Cagliari) e Ottana (Nuoro), è prolungata dal 24 dicembre 1984 al 21 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nei comuni di Assemini (Cagliari) e Ottana (Nuoro), è prolungata dal 22 giugno 1985 al 19 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nei comuni di Assemini (Cagliari) e Ottana (Nuoro), è prolungata dal 20 dicembre 1985 al 19 marzo 1986.

86A4110

Provvedimento concernente il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 aprile 1986 in favore di venti dipendenti della ditta Chemical Riv S.p.a., sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma), occupati presso lo stabilimento di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° febbraio 1986 al 31 luglio 1986.

86A4128

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura.

Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro, in data 10 dicembre 1985, a decorrere dal 1° giugno 1985 l'indennità di carica spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) è determinata come segue:

Presidente del collegio dei revisori:
compenso fisso mensile lordo . . . . L. 300.000

Revisori effettivi:
compenso fisso mensile lordo . . . . L. 225.000

A decorrere dalla stessa data ai revisori dei conti dell'ISCO compete solo per la partecipazione alle sedute della giunta esecutiva di detto Istituto il gettone di presenza il cui importo lordo è stato fissato in L. 45.000.

Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza per una medesima giornata.

86A4022

Determinazione delle indennità di carica spettanti ai componenti della giunta esecutiva dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1986, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 66, a decorrere dal 1° giugno 1985 l'indennità di carica spettante ai componenti della giunta esecutiva dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) è determinata in L. 180.000 mensili lorde (compenso fisso).

A decorrere dalla stessa data, l'importo lordo del gettone di presenza spettante ai componenti della giunta esecutiva, per la partecipazione alle sedute di detto organo collegiale, è fissato in L. 45.000. Tale gettone di presenza compete, altresì, ai revisori dei conti solo per la partecipazione alle sedute della giunta esecutiva.

Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza per una medesima giornata.

86A4023

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai componenti del comitato amministrativo e del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di studi per la programmazione economica.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1985, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 208, l'indennità di carica spettante ai componenti del comitato amministrativo e del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.) è determinata, a decorrere dal 4 febbraio 1985, come segue:

Componenti del comitato amministrativo:
compenso fisso mensile lordo . . . . L. 180.000

Presidente del collegio dei revisori:
compenso fisso mensile lordo . . . . L. 300.000

Revisori effettivi:
compenso fisso mensile lordo . . . . L. 25.000

A decorrere dalla stessa data, l'importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione dei componenti del comitato amministrativo alle riunioni degli organi collegiali previsti dallo statuto e dal regolamento del suddetto Istituto è fissato in L. 45.000. Il gettone di presenza compete ai revisori dei conti solo per la partecipazione alle sedute del comitato amministrativo.

Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza per una medesima giornata.

86A4024

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Bisceglie e Forlì

Con decreto interministeriale n. 274 in data 12 maggio 1986 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del compendio denominato ex batteria «Salsello» in Bisceglie riportato nel nuovo catasto terreni del medesimo comune censuario alla partita 23040, particelle numeri 22, 24 e 405 del foglio n. 1 e riportato nel nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune alla partita 12130, particelle numeri 23, 570, 571, 706 e 707 del foglio n. 1 per una complessiva estensione di mq 15.423.

Con decreto interministeriale n. 275 in data 12 maggio 1986 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato della porzione di terreno situata all'esterno della 2ª O.C.R.A., costituente una stradella adibita a pista ciclabile e riportata nel nuovo catasto terreni del comune censuario di Forlì al foglio n. 148, particella n. 75, partita 5088, per una superficie complessiva di mq 544.

86A4155

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 34/1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 6 luglio 1982, n. 5 del 21 febbraio 1985 e n. 30 del 9 maggio 1986;

Vista la comunicazione CEE n. 121168 del 27 maggio 1986 da cui risulta un valore positivo della differenza tra media CEE dei prezzi al consumo della benzina al netto delle tasse e corrispondente prezzo interno di 18,02 L./lt;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1986, n. 225, che ha apportato modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 25 marzo 1986, n. 73;

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, delle benzine aventi caratteristiche conformi alle specifiche CUNA ed alla normativa vigente, comprensivi delle imposte, sono fissati come segue:

benzina super	L./lt	1.280
benzina super senza piombo	»	1.305
benzina normale	»	1.230
benzina agricola	»	228
benzina pesca e piccola marina	»	209

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 3 giugno 1986

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

86A4291

Prodotti petroliferi - Modificazioni al provvedimento n. 26/1982, e successive disposizioni, recante nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 35/1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento n. 26 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono stati dettati nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, che delega al Governo l'emanazione di norme concernenti l'I.F. sui prodotti petroliferi, ed in particolare il punto 2 dell'art. 1 il quale, tra l'altro, stabilisce che i relativi decreti emanati dal Governo dovranno essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente alla delibera o al comunicato del CIP;

Vista la delibera in data 20 marzo 1986 con la quale il CIPE ha stabilito «come si imponga una riconsiderazione dei criteri di controllo dei prezzi, tale da superare l'attuale sistema di fissazione da parte del CIP e pervenire gradualmente alla libertà di mercato attraverso fasi intermedie di sorveglianza dei prezzi»;

Ritenuta l'opportunità di dare attuazione alla succitata delibera mediante l'introduzione di un regime transitorio di sorveglianza;

Delibera:

Il punto 1) del provvedimento CIP n. 26 del 6 luglio 1982 è sostituito dal seguente:

«Il prezzo massimo al consumo della benzina super impiegata come carburante per autotrazione deve essere allineato ai corrispondenti prezzi medi europei.

Il prezzo massimo al consumo della benzina normale per autotrazione deve essere diminuito di 50 L./lt, IVA compresa, rispetto al prezzo massimo al consumo della benzina super per autotrazione.

Il prezzo massimo al consumo della benzina super senza piombo, IVA compresa, deve essere aumentato di 25 L./lt, rispetto al prezzo massimo al consumo della benzina super per autotrazione.

I prezzi massimi al consumo della benzina agricola al deposito del rivenditore e della benzina per pesca e piccola marina all'impianto di erogazione devono essere diminuiti di 40 L./lt, rispetto al prezzo massimo al consumo della benzina normale per autotrazione.

Tali prezzi vengono modificati al verificarsi di variazioni positive o negative dei corrispondenti prezzi medi europei, che comportino aumenti o riduzioni dei prezzi massimi in vigore di almeno 5 L./lt, IVA compresa.

Le variazioni dei prezzi massimi al consumo per le benzine, conseguenti alle rilevazioni effettuate settimanalmente dalla CEE, sono rese note, a cura della Segreteria generale del CIP, su autorizzazione del Ministro-Presidente delegato, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, da effettuarsi, di norma, entro il secondo giorno successivo a quello del ricevimento dei dati CEE, ferma comunque l'osservanza dell'art. 1, punto 2, della legge 25 marzo 1986, n. 73».

Il punto 7) del provvedimento CIP n. 26 del 6 luglio 1982, già modificato con provvedimenti CIP rispettivamente n. 18 del 28 luglio 1983, n. 34 del 16 ottobre 1984 e n. 46 del 14 novembre 1985, viene sostituito dal seguente:

«Per prezzo medio europeo al consumo si intende il prezzo al netto delle imposte risultante dalle comunicazioni settimanali dei prezzi al consumo effettuate dalla CEE per Germania Occidentale, Francia, Regno Unito, Belgio e Olanda ponderati con i rispettivi consumi.

La conversione in lire si effettua in base alla media dei cambi UIC della settimana precedente la comunicazione e la ponderazione ai consumi dei singoli Paesi riferiti all'anno precedente e risultante dai dati statistici della CEE.

Le variazioni dei prezzi massimi al consumo per gasoli, petroli ed olio combustibile fluido conseguenti alle rilevazioni effettuate settimanalmente dalla CEE sono rese note, a cura della Segreteria generale del CIP, su autorizzazione del Ministro-Presidente delegato, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica da effettuarsi, di norma, entro il secondo giorno successivo a quello del ricevimento dei dati CEE, ferma comunque l'osservanza dell'art. 1, punto 2, della legge 25 marzo 1986, n. 73.

Gli operatori del settore provvederanno a dare la massima diffusione a tali dati.

I prezzi al consumo delle benzine, dei gasoli, dei petroli e dell'olio combustibile fluido sono praticabili dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

La suindicata disciplina, di carattere sperimentale, entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento e avrà validità fino al 30 giugno 1987.

Roma, addì 3 giugno 1986

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

86A4292

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Approvazione della normativa concernente l'istituzione per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici degli albi dei fornitori di beni e servizi.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1985 è stata approvata la normativa concernente l'istituzione dell'Albo nazionale dei fornitori di beni e servizi — con annesse due tabelle *A* e *B* — dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonché degli albi zonali delle ditte di pulizia e di gestione e manutenzione degli impianti termici, di ventilazione e di condizionamento degli ispettorati telefonici di zona.

Detto decreto è integralmente pubblicato nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni n. 8 del 15 aprile 1986 - parte seconda.

86A4087

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Monteforte»

Con deliberazione della giunta regionale 10 settembre 1985, n. 5157, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 13 novembre 1985, prot. n. 7154/5981, la società «7P» di Picchioni Dino e C. - S.n.c., con sede e stabilimento in Montese (Modena), via Pavullo n. 1, codice fiscale 00824500367, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata «Monteforte» di Montese, in contenitori di vetro della capacità di 46, 92 e 184 cl, nei tipi naturale e addizionata di anidride carbonica.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle relative etichette.

86A3857

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile nel comune catastale di Siror

Con deliberazione n. 786 di data 14 febbraio 1986 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2575/4 comune catastale di Siror dal demanio al patrimonio provinciale.

86A4156

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale, concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi dieci posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa di cui al quadro *A* della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, contenente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo di cui al quadro *A* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si prevede che saranno disponibili dieci posti da conferire, ai sensi della citata legge 10 luglio 1984, n. 301, in ragione del 40%, mediante concorso speciale, per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1985;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico bando, non solo per il concorso speciale, per esami, ed il corso-concorso di formazione costituenti unico ciclo, ma anche per il concorso pubblico, per titoli ed esami, che completa tale ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.
Posti conferibili e concorsi

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono indetti, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa di cui al quadro *A* della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in relazione ai posti che si prevede si renderanno vacanti al 31 dicembre 1985, i seguenti distinti concorsi:

1) concorso speciale, per esami, per quattro posti;

2) corso-concorso di formazione dirigenziale per quattro posti;

3) concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti.

Si fa riserva di rideterminare eventualmente in sede di nomina il numero dei posti dei citati concorsi qualora fino alla data del 31 dicembre 1985 dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa di cui al quadro *A* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.
Requisiti di ammissione

Al concorso speciale, per esami, indicato nel punto 1) del precedente art. 1, sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione, inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1985 abbiano compiuto o compiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera stessa.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto 2) del precedente art. 1, sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1985 abbiano compiuto o compiano almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera medesima.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al punto 3) del precedente art. 1 è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e da altri enti pubblici, appartenenti a carriera o qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il quale abbia compiuto o compia almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1985.

Sono ammessi, altresì, allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica predetta alla data del 31 dicembre 1985. Sono ammessi, ancora, al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di attività direttiva alla predetta data del 31 dicembre 1985 ed i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni alla medesima data nel relativo albo professionale.

Per l'ammissione al concorso pubblico, di cui al punto 3) del precedente art. 1 è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in lettere e filosofia o in materie letterarie o in pedagogia.

Sempre ai fini dell'ammissione al concorso pubblico, di cui al punto 3) del precedente art. 1, ai candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni è, altresì, richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalla normativa vigente. Il limite di età di 35 anni è elevato di cinque anni per i combattenti, per i partigiani combattenti e profughi, di un anno per i coniugati e di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dal limite di età;

2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) godimento dei diritti politici;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso pubblico di cui al punto 3) del precedente art. 1, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1985.

Art. 3.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi, indicati nel precedente art. 1, dovranno presentare, separatamente per ciascuno di essi, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per il concorso speciale, per esami, e per il corso-concorso di formazione dirigenziale e su carta legale per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª/2ª.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La data di arrivo delle domande che verranno presentate a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 l'aspirante dovrà dichiarare:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio nonché recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª/2ª.

L'Amministrazione della pubblica istruzione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle pubblicazioni o delle comunicazioni relative al concorso;

b) qualifica attualmente rivestita e sua decorrenza o attività imprenditoriale o libera professione esercitata;

c) ufficio o ente di titolarità o impresa di appartenenza e, se diversa, l'attuale sede di servizio;

d) il concorso cui intende partecipare, precisandone il numero d'ordine ed il numero dei posti così come risultano indicati nel precedente art. 1. Il candidato che partecipa a più concorsi dovrà dichiarare tale circostanza in ciascuna domanda nonché allegare la documentazione secondo le modalità previste dal successivo art. 11;

e) la propria disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1 l'aspirante dipendente da pubbliche amministrazioni dovrà, altresì, dichiarare:

A) Data di decorrenza giuridica e data di effettiva assunzione del servizio per nomina in carriera direttiva.

B) Estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di eventuali periodi di aspettativa per motivi di famiglia goduti e la durata dei periodi stessi e ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio.

Nella domanda di partecipazione al concorso pubblico, di cui al punto 3) del precedente art. 1, l'aspirante non dipendente da pubbliche amministrazioni dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di non aver superato, alla data del 31 dicembre 1985, i 35 anni di età o di aver titolo all'elevazione di tale limite;

3) di godere dei diritti politici;

4) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

5) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

6) di essere immune da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o condono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a carico dell'interessato;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) la data di decorrenza dell'attività imprenditoriale o professionale nonché la data di iscrizione nel relativo albo.

Tutti i candidati al concorso pubblico di cui al precedente art. 1, punto 3), dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diploma di laurea posseduto, precisandone la data di conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il diploma stesso è stato conseguito.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 4.

Documentazione per il concorso speciale per esami

I candidati che chiedono di partecipare al concorso speciale, per esami, di cui all'art. 1, punto 1), dovranno allegare alla domanda:

1) copia, in carta semplice, dello stato matricolare riguardante il servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, rilasciato dai competenti uffici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e corredato dei giudizi complessivi relativi agli ultimi cinque anni;

2) certificazione, in carta semplice, riguardante i corsi di formazione e di perfezionamento svolti;

3) elenco, in carta semplice, sottoscritto dagli interessati, di quanto allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice, prove del concorso speciale, per esami e nomina dei vincitori

La commissione esaminatrice del concorso speciale, per esami, di cui al punto 1) del precedente art. 1, sarà nominata con successivo provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale.

Il concorso speciale, per esami, di cui al punto 1) del precedente art. 1, consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su argomenti di diritto amministrativo e/o costituzionale con particolare riguardo all'ordinamento scolastico e alla normativa concernente la pubblica istruzione.

Le prove scritte, alle quali i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 4 novembre 1986, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno dette prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso saranno tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte i candidati avranno a disposizione otto ore.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto civile, economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario, scienza dell'amministrazione, contabilità generale dello Stato. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dei rapporti informativi, dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della sua preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

I competenti uffici dell'amministrazione saranno tenuti a fornire tempestivamente copia, in carta libera, dei rapporti informativi richiesti dalla commissione giudicatrice e riguardanti i candidati ammessi al colloquio al fine della valutazione di cui al comma precedente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nei termini previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Il colloquio non si intende superato se la votazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

Espletate le prove del concorso la commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, saranno approvate le graduatorie generali di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, di quelle dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti indicati per il concorso, di cui al punto 1) del precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Art. 6.

Documentazione per il corso-concorso di formazione dirigenziale

I candidati che chiedono di partecipare al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto 2) del precedente art. 1 dovranno allegare alla domanda:

1) copia, in carta semplice, dello stato matricolare riguardante il servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato rilasciato dai competenti uffici della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Reppublica 10 gennaio 1957, n. 3, e corredato dei giudizi complessivi relativi agli ultimi cinque anni;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data del 31 dicembre 1985 e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice;

3) elenco, in carta semplice, sottoscritto dagli interessati, di quanto allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 7.

Commissione esaminatrice, ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale e nomina dei vincitori

La commissione esaminatrice del corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto 2) del precedente art. 1 sarà nominata con successivo provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e sarà composta da un dirigente generale dello Stato appartenente al Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, e da due dirigenti superiori dello Stato.

L'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali.	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio.	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività d'istituto	»	12
d) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . .	»	8
e) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione	»	12
f) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi conclusivi relativi a concorsi interni della carriera direttiva.	»	8

La commissione dopo aver valutato i titoli presentati dai candidati formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun interessato e risultante dalla somma dei voti riportati nei titoli stessi.

Con decreto ministeriale, tenuto conto dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in caso di parità di punteggio, saranno approvate le graduatorie generali di merito, quella degli ammessi al concorso e quella degli idonei all'ammissione al corso stesso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, di quelle degli ammessi e degli idonei al corso medesimo sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine utile per eventuali impugnative.

Gli ammessi al corso saranno tenuti a frequentare un periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche e private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e tra le rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabiliti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

L'esame finale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1986.

I vincitori del corso-concorso indicato nel precedente art. 1, punto 2), precederanno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, di cui al punto 1) del precedente art. 1.

Ai sensi del comma decimo, art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72, i candidati che non avranno superato il corso, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere ad obblighi militari, protranno essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 8.

Documentazione per il concorso pubblico, per titoli ed esami

I candidati dipendenti da pubbliche amministrazioni che chiedono di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente art. 1, punto 3), dovranno allegare alla domanda:

1) copia, in carta semplice, dello stato matricolare riguardante il servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, rilasciato dai competenti uffici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data del 31 dicembre 1985 e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice;

3) elenco in carta semplice, sottoscritto dagli interessati, di quanto allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni che chiedono di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente art. 1, punto 3), dovranno allegare alla domanda:

a) curriculum, in carta semplice, sull'attività professionale, redatto direttamente dall'interessato sotto la propria responsabilità;

b) attestato, in carta semplice, di iscrizione all'albo con l'indicazione dell'anzianità dell'iscrizione stessa;

c) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data del 31 dicembre 1985 e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

Art. 9.

Commissione esaminatrice e prove del concorso pubblico, per titoli ed esami

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al punto 3) del precedente art. 1, sarà nominata con successivo provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale.

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali, in due prove scritte e in un colloquio. La valutazione dei titoli, delle due prove scritte e del colloquio sarà espressa in trentesimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e con le modalità del precedente art. 8 per le categorie e il punteggio di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso	»	4
e) specializzazioni post-laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

La commissione giudicatrice stabilirà prima dell'espletamento delle prove scritte, i coefficienti di valutazione dei titoli entro il massimo dei punteggi stabiliti nel comma precedente.

La commissione giudicatrice, inoltre, preliminarmente alla revisione delle due prove scritte procederà alla valutazione dei titoli presentati dai candidati che abbiano partecipato alle medesime prove.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su argomenti di diritto amministrativo e/o costituzionale con particolare riguardo all'ordinamento scolastico e alla normativa concernente la pubblica istruzione.

Le prove scritte, alle quali i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 4 novembre 1986, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno dette prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte i candidati avranno a disposizione otto ore.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di ventiquattro trentesimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto civile, economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario, scienza dell'amministrazione, contabilità generale dello Stato. Esso è finalizzato ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della sua preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella della pubblica istruzione in particolare.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nei termini previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Le sedute della commissione giudicatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Il colloquio non si intende superato se la votazione complessiva sarà inferiore a ventiquattro trentesimi.

Ultimati i lavori concorsuali, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente del punteggio finale costituito dalla somma risultante dal punteggio totale riportato nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti ottenuti nelle due prove scritte e dal voto conseguito nel colloquio.

I candidati che hanno superato il colloquio e intendono far valere i titoli validi ai fini della precedenza a parità di merito in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/II, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal medesimo giorno in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Con decreto ministeriale, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente, in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso stesso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, di quelle dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Documenti di rito per il concorso pubblico, per titoli ed esami e nomina dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico devono presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/II, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che hanno superato il trentacinquesimo anno di età devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero possono produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria della U.S.L. di appartenenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati devono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata dell'autorità competente, comprovante che l'invalidità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato il servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che sono dipendenti statali di ruolo, devono produrre, in carta da bollo, copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato nonché il titolo di studio e il certificato medico di cui ai punti 1) e 6) del presente articolo.

I candidati che si trovano alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato deve contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) devono attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data del 31 dicembre 1985.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria e nel numero di posti fissati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1986 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici. Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, di cui al punto 1) del precedente art. 1.

Art. 11.

Documentazione per la partecipazione a più concorsi

I candidati che hanno i requisiti prescritti e che chiedono di partecipare a più concorsi indetti con il presente decreto e indicati nel precedente art. 1 debbono presentare domande separate per ogni concorso, corredando ciascuna di essa di autonoma documentazione.

Nell'ipotesi di documenti identici per più concorsi al candidato è concessa facoltà di corredare una sola domanda di documenti originali e di allegare alle altre domande le fotocopie dei documenti medesimi sottoscritte per autentiche dagli interessati. In queste ulteriori domande i candidati dovranno indicare in modo esplicito a quale domanda sia stata allegata la documentazione originale.

Art. 12.

Esclusioni

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Ministro della pubblica istruzione, l'esclusione dal concorso di coloro che non risultano essere in possesso di tutti i requisiti prescritti.

Non sono ammessi al concorso i candidati che hanno prodotto le domande oltre il termine perentorio indicato nel precedente art. 3.

Art. 13.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale per esami ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai punti 1) e 3) del precedente art. 1, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 7 per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione, espressa in trentesimi, conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 14.

Ritiro documentazione

I documenti e le pubblicazioni presentati, ove nulla osti, dovranno essere ritirati dai candidati direttamente o mediante incaricato munito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso. Prima che siano trascorsi tali termini, i candidati potranno ritirare, con le stesse modalità, la documentazione predetta purché rilascino dichiarazione scritta di rinunzia al concorso e ad ogni eccezione in merito al procedimento ed all'esito del concorso medesimo.

L'amministrazione, trascorso un anno dalla scadenza dei termini di cui sopra, non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni.

Art. 15.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1986
Registro n. 41 Istruzione, foglio n. 188

86A4052

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «LA SAPIENZA» DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766 ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1983, registro n. 62, foglio n. 286, con il quale sono stati assegnati posti di tecnici esecutivi tra i quali un posto presso l'istituto di impianti nucleari per le esigenze della prima cattedra della facoltà di ingegneria;

Vista la nota n. 5350 dell'8 ottobre 1983, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente concorso;

Visto il decreto rettorale 26 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1984, registro n. 42, foglio n. 121 con il quale il suddetto concorso è stato già bandito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 10 novembre 1984;

Considerato che nessuno dei candidati presenti ha superato la prova d'esame prevista dal bando di concorso;

Visto il decreto rettorale 13 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1985, registro n. 54, foglio n. 341, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso;

Considerato che l'istituto di impianti nucleari della facoltà di ingegneria è stato disattivato a seguito della costituzione del dipartimento di energetica;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo di ruolo in prova (quarta qualifica funzionale) presso il dipartimento di energetica per le esigenze della prima cattedra di impianti nucleari di questo Ateneo.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 23, terzo comma della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1977, n. 686.

Art. 6.

Gli esami vertono in una prova scritta, che può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, una prova pratica ed in un colloquio in rapporto alle esigenze dell'istituto, cattedra o dipartimento cui è assegnato il posto a concorso (vedi allegato programma).

Ai titoli scientifici, accademici, professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine pesonale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della ricezione della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico rilasciato dall'U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali della cattedra di impianti nucleari - Palazzo Baleani - Corso Vittorio Emanuele II n. 244 - Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

prima prova: ore 9 del centesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1985

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 8 marzo 1986
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 191

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

1) *Prova scritta* sotto forma di quiz vertenti su conoscenze tecniche di impaginazione tipografica, conoscenza dello «spelling» per uso centralino telefonico e nozioni elementari di matematica e geometria relative al programma di terza media.

2) *Prova pratica* di dattilografia.

3) *Colloquio* che consisterà in una discussione delle prove scritte e su nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento all'amministrazione universitaria.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

...l.... sottoscritt.... (*A*) nat... a ....
(provincia di ....) il ....(1)
e residente in.............................. (provincia di.............................)
via .... n. ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di un tecnico esecutivo presso il dipartimento di energia (per le esigenze della prima cattedra di impianti nucleari) della facoltà di ingegneria di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana n. 127 del 4 giugno 1986.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) di aver già prestato servizio militare di leva (5);

6) di rivestire attualmente la qualifica di ....
presso .... (6);

7) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7);

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

9) di possedere inoltre i seguenti titoli ....
.... (9);

10) di eleggere il proprio domicilio in..
..................................(città, via, c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma .... (10).

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.

I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(6) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(7) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, occorre allegare gli eventuali titoli posseduti dal candidato.

(10) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

86A3804

Concorso a quindici posti di segretario presso l'Università «La Sapienza» di Roma

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «LA SAPIENZA» DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Vista la legge 24 luglio 1981, n. 391;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444 ed in particolare l'art. 8;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 4194 del 12 ottobre 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico per esami a quindici posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto (sesta qualifica funzionale) delle segreterie universitarie presso questo Ateneo.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titoli equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, dovranno essere inviate all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Le candidate coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. L'aspirante dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile ellegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata dal rettore e composta secondo le modalità dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Nella Gazzetta Ufficiale *del settantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando di concorso nella* Gazzetta Ufficiale *sarà data comunicazione del diario delle prove d'esame nonché della sede in cui tali prove si svolgeranno.*

Qualora il numero dei candidati sia di rilevante entità, lo svolgimento delle prove avverrà in più sedi sotto il controllo di appositi comitati di vigilanza.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio e si effettueranno secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Elementi di diritto amministrativo e/o costituzionale.

2) Elementi di diritto privato.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie delle prove scritte nonché sulle seguenti materie:

elementi di contabilità dello Stato;

elementi di legislazione universitaria.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nei locali nei giorni e nell'ora indicati nel primo comma del presente articolo, muniti di un valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio sarà data diretta comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 6/10.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto che ciascuno ha riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso nell'albo della sede di esame.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di preferenza sono tenuti a presentare o a far pervenire, entro il termine di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio all'Università «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine del personale non docente, la certificazione relativa all'appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. Le suddette certificazioni potranno essere presentate in originale o in fotocopia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se speditti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

La graduatoria degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami nonché dei titoli di preferenza indicati nell'art. 7 del presente bando. La graduatoria degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

L'amministrazione provvederà a nominare in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine di graduatoria, man mano che si verificano cessazioni nell'ambito dei posti occupati al 1° aprile 1984 sino all'esaurimento delle rispettive graduatorie. I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno comunque compensate. Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, le seguenti documentazioni:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente, in originale o copia autenticata, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma;

b) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti che hanno superato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esecuzione del rispetto del limite stesso;

c) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

d) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

h) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

i) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta entro trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio. La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata entro trenta giorni successivi, pena decadenza dalla nomina.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui alle lettere *c), d), e), g), h)* dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data prevista per l'assunzione in servizio.

A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1985

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 1° marzo 1986
Registro n. 14 Istruzione, foglio n. 126

ALLEGATO

Schema della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore della Università degli studi «La Sapienza» -
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185
ROMA

....I..... sottoscritt..... (*A*) nat..... a ....
(provincia di ....) il .... (1)
e residente in... (provincia di ....)
via.................................... chiede di essere ammess..... a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di quindici posti di segretario in prova nel ruolo delle segreterie universitarie di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 127 del 4 giugno 1986.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.......... .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) di aver già prestato servizio militare di leva (5);

6) di rivestire attualmente la qualifica di................................ presso .... (6);

7) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7);

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

9) di eleggere il proprio domicilio in... (città - via - c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma .... (9)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione delle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(6) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(7) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

86A3842

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 8;

Vista la nota ministeriale n. 4194 A/2 del 12 ottobre 1985, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di anatomia normale della facoltà di medicina e chirurgia ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami pratici, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva (quarta qualifica) per il sottoelencato posto:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale . . . . posti 1

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo il limite massimo di 45 anni.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d),* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università - Via Festa del Perdono, 7 Milano, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B),* dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A),* del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d),* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23 con decreto rettorale ed ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686. Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto cui è assegnato il posto messo a concorso, come da programma allegato.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica con relazione scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444) sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 ed 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento, dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatto salva, in ogni caso l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 18 novembre 1985

Il rettore: MANTEGAZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 15 marzo 1986
Registro n. 5 Istruzione, foglio n. 13

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO

Il sottoscritto *(a)* .... (nome e cognome) domiciliato in .... (luogo e provincia) c.a.p. .... via .... chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di anatomia normale della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 4 giugno 1986.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a .... (luogo e provincia) il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) *(b)*;

5) aver conseguito il diploma di .... presso .... nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc.;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma *(c)* ....

(a) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(b) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(c) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Tecniche in uso in microscopia ottica e relativa utilizzazione di strumentazioni scientifiche (prova pratica).

Relazione scritta sulla prova pratica.

Discussione della prova pratica e della relazione scritta.

86A4031

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Trieste

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la ministeriale protocollo n. 4194 di data 12 ottobre 1985, con la quale viene confermato a questa Università il posto di tecnico esecutivo presso il dipartimento di elettrotecnica, elettronica ed informatica (già istituto di elettrotecnica ed elettronica della facoltà di ingegneria) dell'Università di Trieste, già coperto dal sig. Rattelli Ernilo;

Considerato che si e già provveduto ad accantonare il 15% dei posti di organico della carriera esecutiva tecnica per le categorie privilegiate di cui alla legge n. 482/68;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica presso il dipartimento di elettrotecnica, elettronica ed informatica (già istituto di elettrotecnica ed elettronica della facoltà di ingegneria) dell'Università di Trieste.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro i quali siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte sul prestampato allegato debitamente bollato o su carta legale contenente tutte le dichiarazioni prescritte, indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa, 1, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della suddetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite (documento da allegare);

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) i titoli allegati alla domanda.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I titoli oggetto di valutazione (titoli di servizio, attestati, diplomi, titoli di studio, ecc.) devono essere documentati, nel bollo competente, all'atto della presentazione della domanda.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso in esame è composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

L'esame consta in una prova pratica ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prova pratica:

Strumentazione di base di un laboratorio di elettronica digitale; esecuzione di semplici circuiti logici; lettura di semplici schemi di circuiti logici; stesura di una semplice procedura in linguaggio evoluto; conoscenza di base sui calcolatori elettronici; notizie sui periferici più comuni di un calcolatore.

Colloquio:

Verterà sugli argomenti oggetto della prova pratica.

Art. 7.

La prova pratica avrà luogo il giorno 15 settembre 1986, alle ore 9, presso il dipartimento di elettrotecnica, elettronica ed informatica - Via Alfonso Valerio n. 10 - Trieste.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di 6/10. Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444) sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, ai fini della preferenza, è di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa, 1.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

Esaurite le procedure concorsuali l'idoneo del concorso sarà nominato tecnico esecutivo di ruolo in prova presso il dipartimento di elettrotecnica, elettronica ed informatica (già istituto di elettrotecnica ed elettronica della facoltà di ingegneria) dell'Università di Trieste, con diritto al trattamento economico previsto dalla vigente normativa.

L'idoneo sarà immesso in servizio in attesa della regolarizzazione della documentazione di rito, di cui al successivo art. 10 del presente bando, e salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusasse il visto sia sul decreto di approvazione degli atti del concorso sia sul decreto di nomina.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno comunque compensate.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale istituita ai sensi dell'art. 5 della legge n. 808/77 su proposta del direttore del dipartimento. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle norme vigenti.

Il vincitore non potrà ottenere il trasferimento ad altra università entro i primi cinque anni di servizio.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei loro confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al rettore di questa Università, entro il termine di un mese dalla domanda di immissione in servizio, i sottoelencati documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato di identità con firma autenticata;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;
7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;
8) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 482/68, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido — per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione — non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 837/56.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Tali documenti, redatti in bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai punti 6) e 8), nonché una copia dello stato matricolare integrale.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 8), come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai punti 2) e 3) dovranno attestare, altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data della scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile potrà essere regolarizzata entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 11.

Per quanto non previsto del presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti, tramite la ragioneria regionale dello Stato, per la registrazione.

Trieste, addì 24 dicembre 1985

Il rettore: FUSAROLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste, addì 25 febbraio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 38

Marche da bollo

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste

Riservato all'ufficio	N. Concorso	
	Codice carriera	
	Scadenza concorso	....

Parte da compilarsi a cura del candidato
(a macchina o a carattere stampatello)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami/titoli ed esami/titoli, a n. .... post..... di .... in prova presso ....

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto risulta compilato nei seguenti riquadri *A, B, C* e *D.*

QUADRO *A*

Cognome..

Cognome da coniugata..

Nome..

Data di nascita [gg] [mm] [aa]

QUADRO *B*

1 Cognome ....

Cognome da coniugata ....

Nome ....

2 Sesso (M/F) |_|

3 Luogo di nascita ....

4 Data di nascita |_|_|_|_|_|_|
gg mm aa

5 Eventuale possesso titolo di elevazione del limite di età (si/no) (se si, indicare ed allegare titolo/i) |_|_|

....

....

6 Comune di residenza ....

7 Residenza (via, piazza, numero civico, ecc.) ....

....

8 Cittadinanza italiana (si/no) |_|_|

9 Comune di iscrizione nelle liste elettorali ....

Motivi di eventuale non iscrizione nelle liste elettorali ....

....

10 Precedenti penali (no/si) (se si, indicarli tra le «annotazioni integrative») |_|_|

11 Titolo di studio posseduto ....

Denominazione istituto o università presso cui è stato conseguito ....

....

.... Anno di conseguimento |1|9|_|_|

12 Posizione militare (da dichiarare solo se candidato di sesso maschile) ....

....

13 Impiegato — attualmente o in passato — presso pubblica amministrazione (si/no) |_|_|

Se si, ha prestato i seguenti servizi:

....

....

....

....

....

14 Eventuali precedenti rapporti di impiego cessati per destituzione, dispensa o decadenza ex art. 127, lettera *d)*, del testo unico (no/si) |_|_|

QUADRO *C*

Recapito delle comunicazioni relative al concorso (*) (via, piazza, numero civico, ecc.)..

....

Comune del recapito delle comunicazioni (c.a.p., città, provincia)..

Telefono (prefisso-numero) |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|

(*) *Solo nell'eventualità di recapito presso altri,* indicare i dati relativi alla persona presso cui si vogliono avere le comunicazioni inerenti al concorso.

QUADRO *D*

Elenco titoli allegati (nel caso di concorsi per titoli ed esami o per titoli):

....

....

....

....

....

Annotazioni integrative della domanda di partecipazione da apportarsi a cura del candidato relativa alle voci:

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni relative al concorso.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali, né per la mancata comunicazione — da effettuare con le modalità previste dal bando di concorso — dell'eventuale cambio di residenza o del recapito delle comunicazioni, indicati nella presente domanda.

(luogo) (data)

(firma da autenticare)

(Spazio per l'autenticazione della firma)

86A3843

Concorso a quindici posti di coadiutore amministrativo presso l'Università di Perugia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la tabella *C* richiamata dall'art. 8 della citata legge 22 agosto 1985, n. 444, dalla quale risulta che questa Università (unica nella regione Umbria), è stata autorizzata a bandire un concorso a quindici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso questo Ateneo;

Tenuto conto che risulta rispettata la riserva prevista dalla citata legge n. 482/1968 in rapporto all'organico esistente presso questa Università;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso questo Ateneo.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È dichiarata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio richiesto dal bando;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Le prove di esame consistono in una prova scritta, una prova pratica di dattilografia ed un colloquio.

La prova scritta consiste in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Della sede e del diario di tale prova scritta verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *del 19 luglio 1986.*

Ai candidati saranno sottoposti quaranta quesiti, con tre risposte già predisposte. I candidati dovranno sbarrare la casella corrispondente alla risposta esatta.

Dei summenzionati quaranta quesiti, dieci verteranno su argomenti di cultura generale, riguardanti geografia e storia moderna e contemporanea; dieci su conoscenze elementari di diritto amministrativo, concernenti la pubblica amministrazione, i rapporti di diritto pubblico, le situazioni soggettive rilevanti; dieci su nozioni di educazione civica, riguardanti il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Consiglio dei Ministri, la funzione legislativa; dieci concernenti la legislazione universitaria.

Il superamento di tale prova è condizione indispensabile per l'ammissione alla prova pratica di dattilografia.

Al colloquio saranno ammessi coloro che riporteranno una votazione non inferiore a sette/decimi nella prova scritta e sei/decimi in quella pratica di dattilografia.

Ai candidati ammessi alla prova pratica di dattilografia e successivamente a quelli ammessi al colloquio, verrà data notizia mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, rispettivamente con almeno quindici e venti giorni di anticipo rispetto alla data in cui dovranno sostenerle.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura a velocità libera.

La durata della prova è di quindici minuti. Non è permesso il cambiamento di foglio né l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina. Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione presceglie uno scritto a carattere di stampa di argomento giuridico o contabile, della lunghezza non inferiore a venti righe, che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova. Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrata dal candidato. Ove il numero dei candidati non renda possibile lo svolgimento della prova pratica contemporaneamente per tutti, è facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, mediante sorteggio, ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa. Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Il colloquio si svolgerà su:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione, con particolare riferimento ai servizi delle segreterie universitarie.

Art. 7.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso e l'amministrazione puo disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, la esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Le sedute della commissione durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a sei decimi.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge n. 444/1985, art. 7, quarto comma, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio con esito positivo. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I suddetti documenti dovranno essere inviati, senza necessità di particolare richiesta da parte di questo Ateneo, al seguente indirizzo: Università degli studi di Perugia - Piazza Università, 1 - 06100 Perugia.

I candidati possono avvalersi dei suddetti titoli, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché presentati con le modalità ed entro il termine stabilito di venti giorni.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio. Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno diritto alla preferenza o precedenza nella nomina, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello della pubblicazone dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Gli idonei vincitori verrano nominati in prova e immessi in servizio man mano che si verifichino cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Entro il primo mese di servizio i medesimi dovranno presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia - Piazza Università, 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *d)*, del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato). I concorrenti che hanno superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione successiva, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o far pervenire, con le modalità di cui sopra ed entro lo stesso termine, i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e), g)* del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria generale e di nomina in prova è immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso il servizio prestato sarà comunque compensato fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di lire 4.500.000.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 12.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, addì 26 febbraio 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per l'Umbria, addì 2 maggio 1986
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 12

86A4032

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per il conferimento di un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie militari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 44 del 2 novembre 1985 (data di pubblicazione 25 gennaio 1986) è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1985, registro n. 42 Difesa, foglio n. 5, riguardante la graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per il conferimento di un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie militari.

86A4056

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 50

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 50.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Gattinara (Vercelli).

86A4145

Annullamento del concorso ad un posto di assistente sociale collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 61

È annullato il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sociale collaboratore, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 16 settembre 1985 alla pagina 6604.

86A4238

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di dirigente sanitario - capo servizio medicina legale e delle assicurazioni sociali, presso l'unità sanitaria locale n. 73.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario - capo servizio medicina legale e delle assicurazioni sociali, presso l'unità sanitaria locale n. 73.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - settore giuridico dell'U.S.L. in Novi Ligure (Alessandria).

86A4164

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 33

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 33, a:

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione;
un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Romano di Lombardia (Bergamo).

86A4118

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 41

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 41, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente medico di pneumologia;

un posto di operatore professionale dirigente (capo servizi sanitari ausiliari);

un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico EEG);

un posto di operatore professionale collaboratore (perito chimico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Brescia.

86A4144

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 37

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 37, a:

un posto di primario ospedaliero di medicina generale;

un posto di direttore amministrativo capo servizio di affari generali;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - dietista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Faenza (Ravenna).

86A4237

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

Nell'ambito dell'U.S.L. - settore igiene pubblica:

un posto di ispettore d'igiene;

un posto di perito chimico.

Nell'ambito dell'U.S.L.:

tre posti di geometra.

Stabilimento ospedaliero di Crespano del Grappa:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale, a tempo pieno;

un posto di assistente medico di recupero e rieducazione funzionale, a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrazione del personale dell'U.S.L. - stabilimento ospedaliero di Montebelluna (Treviso).

86A4149

Concorso ad un posto di veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 25

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi dell'U.S.L. in Verona.

86A4166

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti, pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

due posti di agente tecnico (ausiliario socio sanitario - operaio qualificato);

quindici posti di agente tecnico (ausiliario socio sanitario - operaio qualificato) riservati ai beneficiari della legge n. 482/68 e precisamente:

cinque di invalidi civili di guerra e profughi;

tre di invalidi per servizio;

due di invalidi per lavoro;

quattro di orfani e vedove;

uno di sordomuto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Imperia.

86A4147

Concorso ad un posto di assistente tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 12

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico - perito industriale e geometra, presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Genova.

86A4167

REGIONE TOSCANA

Concorso a due posti di aiuto di gastroenterologia e malattie del ricambio presso l'unità sanitaria locale n. 12

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di gastroenterologia e malattie del ricambio presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. del personale dell'U.S.L. in Pisa.

86A4168

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;

un posto di veterinario coadiutore - area funzionale di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale di vigilanza e ispezione - perito industriale ad indirizzo chimico;

un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Pontedera (Pisa).

86A4142

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di anatomia e istopatologia;

tre posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Pesaro.

86A4165

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5 a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di odontoiatria e stomatologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;

quattro posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina di cui due finalizzati alla cardiologia e due alla pediatria;

un posto di assistente medico dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica finalizzato al servizio igiene e sanità pubblica;

un posto di chimico collaboratore;

tre posti di veterinario collaboratore di cui due per l'area sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali ed uno per l'area dell'igiene della produzione degli alimenti di origine animale;

un posto di ispettore di igiene (operatore professionale collaboratore);

due posti di vigili veterinari (operatore professionale collaboratore);

un posto di assistente sanitaria (operatore professionale collaboratore);

un posto di ostetrica (operatore professionale collaboratore);

un posto di tecnico di odontostomatologia (operatore professionale collaboratore);

due posti di terapista della riabilitazione;

un posto di assistente amministrativo;

un posto di primario di odontoiatria e stomatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Urbino.

86A4117

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

tre posti di assistente medico in formazione dell'area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico in formazione dell'area funzionale di chirurgia;

un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Larino (Campobasso).

86A4148

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 55

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 55, a:

A) *Area funzionale di medicina:*

un posto di primario di anatomia e istologia patologica;

un posto di primario di radiologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia;

un posto di assistente medico di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente medico di emodialisi;

un posto di assistente medico di pediatria;

tre posti di assistente medico del centro trasfusionale;

un posto di assistente medico di cardiologia;

un posto di assistente medico di endocrinologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di endocrinologia;

un posto di assistente medico di malattie infettive;

un posto di assistente medico di medicina generale;

un posto di assistente medico di neurologia;

un posto di primario del servizio centro trasfusionale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero servizio radiologia;
tre posti di assistente medico - servizio di radiologia;
un posto di assistente medico servizio emodialisi;
due posti di assistente medico divisione pediatria.

B) *Area funzionale di chirurgia:*
un posto di primario pronto soccorso e chirurgia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di odontostomatologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di otorinolaringoiatria;
tre posti di assistente medico di chirurgia generale;
quattro posti di assistente medico di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente medico di oculistica;
un posto di assistente medico di otorinolaringoiatria;
un posto di primario di chirurgia servizio pronto soccorso e accettazione;
un posto di primario di divisione di chirurgia generale;
un posto di primario ostetrico servizio pronto soccorso e accettazione;
due posti di aiuto corresponsabile divisione ortopedia;
quattro posti di assistente medico servizio pronto soccorso e accettazione;
un posto di aiuto chirurgo servizio pronto soccorso e accettazione.

C) *Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:*
un posto di assistente medico per l'igiene e organizzazione servizi ospedalieri;
quattro posti di assistente medico per la medicina del lavoro;
due posti di ex ufficiale sanitario coadiutore sanitario servizio igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
due posti di ex medico condotto assistente medico servizio igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
un posto di medico prof. di prima qualifica coadiutore sanitario per l'organizzazione dei servizi sanitari di base;
un posto di assistente medico per l'organizzazione dei servizi sanitari di base.

D) *Area funzionale sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali:*
sei posti di veterinario in formazione.

E) *Area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale:*
tre posti di veterinario in formazione.

F) *Posti corrispondenti a varie qualifiche:*
un posto di biologo coadiutore;
un posto di biologo collaboratore;
quattro posti di operatore professionale dirigente vice direttore didattico;
sei posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica;
tre posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;
tre posti di operatore professionale collaboratore - vigilatrice d'infanzia;
cinque posti di operatore professionale di seconda categoria - puericultrice;
due posti di operatore professionale coordinatore capo tecnico di radiologia;
due posti di operatore professionale coordinatore capo tecnico di laboratorio;
un posto di operatore professionale coordinatore vigile sanitario capo;
tre posti di operatore professionale coordinatore terapista;
due posti di analista dirigente direttore tecnico;
un posto di assistente tecnico geometra;
due posti di agente tecnico disinfettore;
un posto di vice direttore amministrativo;
due posti di commesso;
un posto di tecnico sanitario servizio di anatomia patologica;
un posto di tecnico sanitario servizio centro trasfusionale;
tre posti di caposala;
dieci posti di vigilatrice d'infanzia;
quattro posti di ostetrica;
quindici posti di infermiere professionale;
sedici posti di agente tecnico;
due posti di collaboratore amministrativo;
otto posti di assistente amministrativo;
cinque posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Eboli (Salerno).

86A4106

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 120 del 26 maggio 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Provincia di Treviso: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a quattro posti di geometra e ad un posto di archivista - Riapertura termini e aumento dei posti di vigile, messi a concorso con avviso n. 18044 del 21 gennaio 1985.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Errata-corrige al bando di concorso pubblico, per esami e titoli, per posti disponibili nell'anno 1985 di primo dirigente nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti. (Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1986).

Nel bando di concorso citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, alla pag. 38, rigo ottavo dell'art. 9, dove è scritto: *«decreto del Presidente della Repubblica»*, leggasi: *«decreto ministeriale»*

86A4107

REGIONE TOSCANA

Errata-corrige all'estratto di bando relativo a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/D. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 1986).

Nel primo periodo dell'estratto di bando citato in epigrafe dove è scritto: «. . . unità sanitaria locale *n. 10/A* . . .», leggasi: «. . . unità sanitaria locale *n. 10/D* . . .».

86A4269

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 90.000**
- semestrale .... **L. 50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 180.000**
- semestrale .... **L. 100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 20.000**
- semestrale .... **L. 12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 75.000**
- semestrale .... **L. 40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 20.000**
- semestrale .... **L. 12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale .... **L. 285.000**
- semestrale .... **L. 160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... **L. 600**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... **L. 600**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 600**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... **L. 45.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... **L. 600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... **L. 25.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo .... **L. 2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 82.000**

Abbonamento semestrale .... **L. 45.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221